



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Direzione Infrastrutture e Servizi Media

DETERMINA N. 8/16/DIS

**VERIFICA AI SENSI DELL'ART. 43 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31
LUGLIO 2005, N.177, IN MERITO ALLA CONCENTRAZIONE
REALIZZATA MEDIANTE ACQUISIZIONE DELL'INTERO CAPITALE
SOCIALE DELLA SOCIETA' RADIO SETTE S.R.L. DA PARTE DELLA
SOCIETÀ MEDIACOM S.R.L.**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito anche *Testo unico*);

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 208, recante “*Proroga di termini previsti da disposizioni legislative*”;

VISTA la delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015, allegato A, recante “*Procedimento per la valutazione delle dimensioni economiche del Sistema Integrato delle Comunicazioni (SIC) per l'anno 2014*”;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 308/16/CONS;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 368/14/CONS, del 17 luglio 2014, recante “*Regolamento recante la disciplina dei procedimenti in materia di autorizzazione ai trasferimenti di proprietà, delle società radiotelevisive e dei procedimenti di cui all’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 110/16/CONS, del 24 marzo 2016 di seguito denominato *Regolamento*;

VISTA l’istanza del 4 luglio 2016 (prot. n. 36395), presentata, ai sensi dell’articolo 4, comma 10, del Regolamento, dalla società MEDIACOM S.r.l., in merito all’operazione di concentrazione relativa all’acquisizione dell’intero capitale sociale della società Radio Sette S.r.l. da parte della società MEDIACOM S.r.l.;

RILEVATO e CONSIDERATO quanto segue:

1. l’Autorità ai sensi dell’articolo 43, comma 1, del *Testo unico* è tenuta, in occasione di operazioni di concentrazione o intese, a verificare il rispetto dei principi enunciati dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dello stesso articolo;

2. la società acquirente MEDIACOM S.r.l. risulta essere:

- società di a responsabilità limitata con sede legale in via Tenente Cataldo n. 9, Caltagirone C.F. n. 05095100870;

- operante nel SIC attraverso l’attività di radiodiffusione in ambito locale e per tale attività iscritta al ROC con il numero 24922;

- controllata al 50% dal sig. Davide Di Benedetto c.f. n. *Omissis* e al 50% dal sig. Salvatore Licitra c.f. n. *Omissis*;

-con il seguente assetto amministrativo: Sanfilippo Salvatore, c.f. n. *Omissis*, in qualità di Amministratore Unico;

- non controllante nessuna società;

- titolare della concessione n. 906424 del 02/03/1994 per il marchio “*Bella FM*” per la e della concessione n. 902677 del 02/03/1994 per il marchio “*Studio Tre Radio*” per la radiodiffusione sonora su frequenze analogiche e dell’autorizzazione prot. 50295 del 19/08/2014 per i marchi “*Studio Tre Radio*” e “*Studio Tre Radio* per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale (DAB);

3. la società Radio Sette S.r.l., oggetto di cessione:

- società a responsabilità limitata con sede legale in via Tasso n. 5/2 Modica c.f. n. 01181910884;

- non controllante nessuna società;
- operante nel SIC attraverso l'attività di radiodiffusione in ambito locale e per tale attività iscritta al ROC con il numero 17987;
- titolare della concessione n. 903939 del 12/05/2003 per il marchio "Radiosette - Emmeuno" per la radiodiffusione sonora su frequenze analogiche;

4. secondo quanto dichiarato dall'istante, l'operazione in esame è stata posta in essere, in data 1 giugno 2016, attraverso un contratto di compravendita (registrato in Catania in data 8 giugno 2016 al numero di repertorio 4074 e di raccolta n. 3283) avente ad oggetto la cessione dell'intero capitale sociale della società Radio Sette S.r.l., detenuto congiuntamente dai sig.ri Baglioni Giovanni, c.f. n. *Omissis*, e Melilli Gianluca, c.f. n. *Omissis*, alla società MEDIACOM S.r.l.;

5. con riferimento al rispetto dei limiti relativi al numero di autorizzazioni per programmi radiofonici o televisivi cumulabili dallo stesso fornitore di contenuti di cui all'articolo 43, commi 7 e 8, del *Testo unico*, l'operazione in esame non rileva in quanto non determina l'acquisizione da parte della società alcun titolo abilitativo per la fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito nazionale;

6. in merito alle valutazioni del rispetto dei limiti anticoncentrativi di cui all'articolo 43, commi 9 e 10, del *Testo unico*, per quanto concerne l'anno 2014 la società MEDIACOM S.r.l. ha conseguito ricavi ai fini SIC – così come quantificato dalla delibera n. 658/15/CONS del 1 dicembre 2015 (17.137 milioni di euro) – pari allo *Omissis* % e la società Radio sette S.r.l. ha conseguito ricavi ai fini SIC pari allo *Omissis* %; pertanto, la cessione in esame non risulta idonea a consentire il conseguimento di ricavi superiori al 20% dei ricavi complessivi del SIC da parte del soggetto acquirente;

7. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 11, del *Testo unico*, le società partecipanti all'operazione in questione non conseguono ricavi nel settore delle comunicazioni elettroniche, così come definito ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259;

8. ai fini delle verifiche di cui all'articolo 43, comma 12, del *Testo unico*, l'operazione medesima non comporta l'acquisizione di partecipazioni in imprese editrici di giornali quotidiani o la costituzione di nuove imprese editrici di giornali quotidiani;

VISTI gli atti del procedimento;

DETERMINA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16 del Regolamento adottato con delibera n. 368/14/CONS del 17 luglio 2014.

La presente determina è notificata al soggetto istante e pubblicata nel sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Roma, 12 luglio 2016

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano